



COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C. C. N.32 DEL 29/07/2020

Indice

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Presupposto d'imposta
- Art. 3 - Oggetto d'imposta
- Art. 4 - Abitazione principale–definizione
- Art. 5 - Pertinenze dell'abitazione principale
- Art. 6 - Soggetti passivi dell'imposta municipale propria
- Art. 7 - Base imponibile
- Art. 8 - Fabbricati di interesse storico e fabbricati inagibili
- Art. 9 - Aree edificabili

TITOLO II- Le agevolazioni di imposta

- Art. 10 - Aliquote
- Art. 11 - Esenzione di terreni agricoli
- Art. 12 - Esenzioni
- Art. 13 – Detrazioni di imposta
- Art. 14 – Riduzioni per immobili locati a canone concordato
- Art. 15 – riduzione per immobili concessi in comodato ad uso gratuito.
- Art. 16. Periodicità dell'imposta e applicazione delle agevolazioni
- Art. 17 - Versamenti
- Art. 18 - Dichiarazione

Titolo III – Controlli

- Art. 19 - Accertamento
- Art. 20 - Riscossione coattiva
- Art. 21 - Rimborsi e compensazioni
- Art. 22 - Sanzioni
- Art. 23 - Contenzioso

TITOLO IV – Disposizioni finali

- Art. 24 - Norme di rinvio
- Art. 25 - Entrata in vigore

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Pontedera dell'imposta municipale propria, istituita e disciplinata dall'art. 1 commi 738-783 della L. 160/2019.
2. Soggetto attivo è il Comune di Pontedera e per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.
3. Si applicano per quanto non disciplinato dal presente Regolamento le disposizioni, per quanto compatibili, del vigente Regolamento per la disciplina delle Entrate tributarie ed indirizzi per l'applicazione delle sanzioni.

Art. 2 - Presupposto d'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel comune di Pontedera, come definiti dall'art. 1, commi 740 e 741, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ove non espressamente considerati esenti in forza di norma di legge.
2. Il possesso dell'abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate, come definite dall'art. 4, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Art. 3 - Oggetto d'imposta

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Per area pertinenziale si intende l'area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastato, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma.

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

c) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 4 - Abitazione principale– definizione

1. Per abitazione principale, si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

2. Sono altresì assimilate all'abitazione principale:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

3. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Art. 5 - Pertinenze dell'abitazione principale

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione e classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate anche se iscritte in catasto unitariamente all'unità ad uso abitativo detenute e direttamente utilizzata dal soggetto passivo titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale.

La pertinenza deve risultare durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione principale con la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del codice civile.

2. Qualora, oltre alla pertinenza iscritta unitariamente al catasto all'unità abitativa, insistano sull'abitazione principale altre pertinenze della stessa categoria catastale (C2, C6, C7), queste ultime saranno soggette ad imposta con applicazione dell'aliquota per gli immobili a destinazione ordinaria.

3. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione

principale.

4. Le pertinenze dell'abitazione principale devono essere dichiarate con le modalità di cui all'art. 18 del presente regolamento anche in caso di variazione di utilizzo delle stesse

Art. 6 - Soggetti passivi dell'imposta municipale propria

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree edificabili e i terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- c) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, è il soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- d) genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

2. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Art. 7 - Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo; a titolo esemplificativo, tali interventi possono essere finalizzati a:

- variazione di destinazione d'uso dell'unità immobiliare (es. da abitazione ad ufficio);
- soppressione catastale di un'unità immobiliare;
- nuova costituzione catastale di un'unità immobiliare;
- fusione catastale di due o più unità immobiliari.

4. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.

6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità.

Art. 8 - Fabbricati di interesse storico e fabbricati inagibili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili - e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale a seguito di presentazione di perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti l' inagibilità o inabitabilità del fabbricato rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

La dichiarazione deve essere allegata all'obbligatoria dichiarazione ai fini IMU relativa all'anno in cui si è verificata la condizione di inagibilità o inabitabilità indicando il periodo in cui sussiste la predetta condizione, che comunque deve permanere per un tempo maggiore ai sei mesi. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che si trovano in condizioni di degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n.457 e quando per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione dal fabbricato delle persone per almeno 6 (sei) mesi e/o nel caso che il fabbricato presenti lesioni tali da costituire pericolo per persone o cose.

Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;

b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale o provvedimento dell'Amministrazione comunale o di altre Amministrazioni pubbliche con le quali sia espressamente indicato che l'immobile risulta inagibile o inabitabile.
2. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi poiché con l'inizio di tali interventi si rientra nella fattispecie prevista dall'art. 7 comma 7 - ossia la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area edificabile.
3. Qualora il fabbricato sia costituito da una o più unità immobiliari separatamente accatastate, anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari, le riduzioni di imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
4. La dichiarazione ha effetto a partire dall'anno di imposta in riferimento al quale è stata presentata.
5. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti alle utenze (gas, luce acqua e fognature).
6. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico comunale e l'Azienda Sanitaria locale secondo le rispettive competenze.

Art. 9 - Aree edificabili

1. Sono soggette all'imposta Municipale Propria, tutte le aree fabbricabili da edificare o parzialmente edificate come da Regolamento Urbanistico come definite nel presente regolamento.
2. Al fine di facilitare i contribuenti nella determinazione dei valori di riferimento delle aree fabbricabili, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno d'imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, con deliberazione adottata ai sensi degli art.52 del D.Lgs. 446/1997, il comune può determinare periodicamente e per zone omogenee valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio - valori indicativi non vincolanti né per il comune né per il contribuente - ai fini del versamento dell'imposta. E' altresì facoltà dell'ente di avvalersi degli innovativi servizi prestati in tal senso dall'Agenzia del Territorio.
3. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori di riferimento non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
4. Il valore determinato con delibera comunale rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato ai fini IMU dal contribuente e nel caso di discordanze sarà possibile, prima di procedere all'emissione di accertamenti tributari, definire tale valore producendo perizie di stima e tutti gli elementi ritenuti utili al fine della definizione del valore venale congruo tramite anche l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi - del vigente Regolamento per la disciplina delle entrate tributarie e indirizzi per la determinazione delle sanzioni amministrative tributarie.
5. Qualora il contribuente abbia dichiarato o versato rispetto ad un valore dell'area edificabile in suo possesso in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, allo stesso non compete comunque alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
6. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna

influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

Art. 10 - Aliquote

1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge.
2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed essere pubblicata entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento Finanze del MEF, al fine di esplicitare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
4. In caso di mancato esercizio della facoltà di cui al comma 1, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità di imposta precedente a quella di riferimento.
5. Nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'art. 52 del Dlgs 446/1997 potranno essere deliberate aliquote d'imposta ridotte o agevolate in relazione a fattispecie particolari.
6. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento

TITOLO II – Le esenzioni e agevolazioni di imposta

Art 11 - Esenzione di terreni agricoli

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
 - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. n. 448 del 28/12/2001;
 - a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile;
 - ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Art. 12 - --Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
2. L'imposta non si applica agli altri immobili equiparati ad abitazione principale di cui all'art. 4 del presente regolamento.
3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 13 – Detrazioni di imposta

1. Al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definite dagli artt 4 e 5 del presente Regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 non si applica l'imposta municipale propria.
2. Alla abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e alle pertinenze della stessa si applicano l'aliquota deliberata dal Comune e le detrazioni, fino a concorrenza del loro ammontare, fino ad € 200,00; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di destinazione, indipendentemente dalla quota di possesso.

Art. 14. Riduzione per immobili locati a canone concordato

1. Si applica la riduzione d'imposta al 75 per cento alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla L. n. 431/1998:
- contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3;
 - contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, comma 2-3;
 - contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1.
2. L'agevolazione di cui al comma precedente si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale.

Art. 15 – Riduzione per immobili concessi in comodato d'uso gratuito

1. La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante, oltre all'abitazione concessa in comodato, possieda in Italia un solo altro immobile ad uso abitativo, che sia ubicato nello stesso Comune e che venga dallo stesso utilizzato come propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Ai fini impositivi, l'unità immobiliare ad uso abitativo viene considerata come un altro fabbricato ed è assoggettato ad IMU sulla base della specifica aliquota definita dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale.

3. La riduzione del 50 per cento della base imponibile si estende:

- anche alle pertinenze dell'immobile concesso in comodato, ove le stesse siano effettivamente utilizzate dal comodatario e indicate nel contratto di comodato. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 5 del presente Regolamento per la definizione di pertinenza di immobile.
- in presenza di figli minori anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo.

Art. 16 - Periodicità dell'imposta e applicazione delle agevolazioni

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno del trasferimento del possesso è conteggiato a carico dell'acquirente e nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente, l'imposta del mese è a carico dell'acquirente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le agevolazioni e le esenzioni descritte negli articoli precedenti sono rapportate al periodo dell'anno nel quale permangono i presupposti per la loro applicazione. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano qualora le condizioni medesime si siano protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

Art. 17 - Versamenti

1. L'Imposta Municipale Propria in autoliquidazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
2. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria può essere effettuato al comune o allo Stato per la quota di rispettiva competenza in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre e deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il contribuente può comunque provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;
3. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale ovvero attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge;
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il versamento delle imposte dovute per l'intero periodo della procedura concorsuale effettuato dal curatore fallimentare ovvero dal commissario liquidatore entro il termine di 3 mesi dalla data di emissione del decreto di trasferimento degli immobili.
5. I versamenti effettuati da un contitolare si considerano regolarmente eseguiti anche per conto degli altri soggetti obbligati, purché l'imposta risulti totalmente assolta per tutti gli immobili e per l'anno di riferimento.
6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12, si precisa che tale importo minimo deve riferirsi all'imposta complessivamente dovuta e non agli importi delle singole rate, né alle quote dell'imposta riservate allo Stato e al comune, né tantomeno ai singoli immobili.
7. In caso di maggiori versamenti dell'Imposta Municipale Propria effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con le somme da versare allo stesso titolo e per annualità diverse. In tutti i casi ogni eventuale compensazione deve essere autorizzata dall'Ufficio Comunale.

Art. 18 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 1, commi 769 e 770,

della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.

2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

3. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Gli stessi soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. Il mancato rispetto di tali adempimenti costituisce violazione contestabile direttamente nei confronti del curatore o del commissario liquidatore, cui dovrà essere imputata la conseguente sanzione per omessa/infedele dichiarazione IMU.

5. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, num. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Gli enti non commerciali, di cui all'art. 1, comma 759, lettera g) della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, devono presentare la dichiarazione ogni anno.

7. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio dell'Agenzia delle entrate.

8. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'I.MU., in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria.

9. Ai sensi dell'art. 1, comma 769 della L. 160/2019 il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione in caso di possesso di :

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- fabbricati di cui all'art. 1, comma 751 della L. 160/2019, costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

10. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano

regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio dell'Agenzia delle entrate, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

In particolare per i seguenti casi:

a) abitazione e sua pertinenza, limitatamente ad una sola abitazione ed una sola pertinenza come definita dall'art. 1, comma 741, lett. b) della L. 160/2019 concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori-figli) con atto sottoscritto dalle parti nella quale il comodatario ha stabilito la propria residenza. L'aliquota ridotta si applica a condizione che sia il comodatario che il comodante non siano proprietari - anche in quota parte- di altre abitazioni in tutto il territorio nazionale (con esclusione, solo per il comodante, della propria abitazione principale e relative pertinenze). Per l'applicazione dell'aliquota ridotta rispetto a quella di base il proprietario dell'immobile ha l'obbligo di dichiarare tale circostanza, con le modalità di cui al comma 1 dello stesso art. 18 del presente regolamento e di allegare atto di comodato sottoscritto dalle parti. Con le stesse modalità il proprietario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale anche l'eventuale cambiamento d'uso dell'abitazione;

b) Immobili non produttivi di reddito fondiario indicati ai comma 1) e 2 dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 limitatamente ai fabbricati posseduti da imprese commerciali con numero di dipendenti inferiore a 15 e ai fabbricati che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore dell'immobile sempre con un numero di dipendenti inferiore a 15. Sono soggetti ad aliquota ordinaria (1,06%) gli immobili non produttivi di reddito fondiario dati in locazione o comodato o inutilizzati.

Per l'applicazione dell'aliquota ridotta rispetto a quella di base il soggetto passivo dell'imposta dell'immobile ha l'obbligo di dichiarare tale circostanza, con le modalità di cui al comma 1 dello stesso art. 18 del presente regolamento e di allegare idonea documentazione in alternativa potrà essere prodotta autocertificazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R 445/2000. Con le stesse modalità il proprietario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale anche l'eventuale cambiamento d'uso dell'immobile;

c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Per l'applicazione dell'aliquota ridotta rispetto a quella di base il proprietario dell'immobile ha l'obbligo di dichiarare tale circostanza con le modalità di cui al comma 1 dello stesso art. 17 del presente regolamento e di allegare idonea documentazione . Con le stesse modalità il proprietario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale anche l'eventuale cambiamento d'uso dell'abitazione;

d) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

f) per l'anno d'imposta 2020, per gli immobili locati di categoria C1, che costituiscano la sede di laboratori artigiani, attività commerciali e pubblici esercizi per i quali i proprietari e il locatario sottoscrivano un accordo di riduzione del canone locazione stabilito nel contratto originario prevedendo una riduzione di almeno il 20% su base annua. La dichiarazione dovrà essere presentata nei termini stabiliti dalla legge con allegati i seguenti documenti:

- copia del contratto originario di locazione;

- copia del nuovo contratto di locazione con canone ridotto nella misura di almeno il 20% su base annua oppure copia della ricevuta di registrazione dell'accordo di riduzione inoltrata alla Agenzia delle Entrate.

11. Per l'applicazione dell'aliquota ridotta rispetto a quella di base per le abitazioni (immobili di cat. A con esclusione di A/10) locate con regolare contratto ordinario e/o agevolato a soggetti che vi

acquisiscono la residenza, il proprietario dell'immobile ha l'obbligo di dichiarare tale circostanza, con le modalità di cui al comma 1 dello stesso art. 18 del presente regolamento e di allegare idonea documentazione. Qualora la dichiarazione non sia stata presentata ma ricorrano comunque i presupposti per l'applicazione dell'aliquota ridotta verrà applicata, per ciascun immobile locato e non dichiarato, la sanzione per omessa dichiarazione di cui all'art.22, comma 5 lett.b) del "Regolamento per la disciplina delle entrate tributarie e indirizzi per la determinazione delle sanzioni amministrative tributarie".

Con le stesse modalità il proprietario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale anche l'eventuale cambiamento d'uso dell'abitazione.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta per le abitazioni locate e loro pertinenze si prescinde dal requisito della residenza del locatario solo in presenza di abitazioni locate con regolare contratto ad Associazioni senza fine di lucro iscritte nel Registro delle associazioni di promozione sociale della Regione Toscana aventi le caratteristiche dell'Agenzia sociale per la Casa secondo quanto previsto dalla normativa della regione toscana (n. 13 del 3 febbraio 2015).

12. Per l'applicazione dell'aliquota ridotta rispetto a quella di base il proprietario della abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori-figli) con atto sottoscritto dalle parti nella quale il comodatario ha stabilito la propria residenza, ha l'obbligo di dichiarare tale circostanza, con le modalità di cui al comma 1 dello stesso art. 18 del presente regolamento e di allegare idonea documentazione. Qualora la dichiarazione non sia stata presentata ma ricorrano comunque i presupposti per l'applicazione dell'aliquota ridotta verrà applicata, la sanzione per omessa dichiarazione di cui all'art. 22, comma 5 lett.b) del "Regolamento per la disciplina delle entrate tributarie e indirizzi per la determinazione delle sanzioni amministrative tributarie".

13. Il modello di dichiarazione è approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani

14. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 10 comma 6 del D. Lgs. 504/1992, la dichiarazione attestante l'avvio della procedura concorsuale deve essere presentata dal curatore fallimentare ovvero dal commissario liquidatore entro il termine di 90 giorni dalla data della loro nomina.

Titolo III – Controlli

Art. 19 Accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e indicano distintamente le

somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contengono l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

7. Al fine di ridurre il contenzioso si applica l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina delle entrate tributarie e indirizzi per la determinazione delle sanzioni amministrative tributarie adottato sulla determinazione delle sanzioni amministrative tributarie adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs 19 giugno 1997, n.218.

8. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta anche per la parte di competenza erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

9. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00.

Art. 20 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:

- a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97
- b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.

2 In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta municipale propria viene effettuata dal Comune ovvero dai soggetti di cui al comma 1 mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

3. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta venga effettuata mediante incarico affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

Art. 21 - Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, esclusivamente per la quota di competenza comunale, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2 Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del vigente regolamento comunale delle entrate in materia di rimborsi e compensazioni.

3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

5. La liquidazione dei rimborsi dell'imposta di cui al c. 1 sarà predisposta solo nel caso in cui il contribuente risulti avere assolta l'imposta correttamente per gli anni che ancora non risultano prescritti. Nel caso infatti che ci siano in corso avvisi di accertamento sia notificati che in corso di notifica il contribuente deve regolarizzare prima la propria posizione.

Art. 22- Sanzioni

1. La Giunta Comunale ed il funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi dell'Agenzia delle Entrate e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo all'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

2. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del regolamento contenente "indirizzi per la determinazione delle sanzioni amministrative tributarie" del vigente Regolamento delle Entrate e delle seguenti norme:

a) Decreti Legislativi n.° 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i;

b) Art. 1, commi 774 e 775, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

3. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dalla normativa vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. La contestazione della violazione relativa all'omessa dichiarazione deve avvenire, a pena di decadenza entro i termini indicati dall'art.1 c. 161 della L. 27/12/2006 n° 296.

Art. 23 -Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le norme del D.Lgs.n.546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV – Disposizioni finali

Art. 24 - Norme di rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni dell'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.